



Regolamento di funzionamento del dottorato di Scienze Politiche

Articolo 1 Finalità del Dottorato

1. Il Dottorato in Scienze Politiche (d'ora in avanti: Dottorato) è istituito al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione presso istituti di ricerca pubblici e privati nel campo delle discipline storiche, politiche e sociali.
2. Il Dottorato orienta la propria attività ai principi di rigore della ricerca scientifica; di garanzia della qualità dell'insegnamento impartito; di trasparenza e circolazione delle informazioni e di valorizzazione della partecipazione di docenti e discenti al progetto didattico complessivo.

Articolo 2 Declaratoria dell'ambito disciplinare

1. Il Dottorato è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee e articolate, interne ai macrosettori dell'Area 14 – Scienze politiche e sociali, dell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche e dell'Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
2. Il Dottorato - nel proprio ambito di competenza - promuove e valorizza l'approccio interdisciplinare alla ricerca, allo studio e all'insegnamento.

Articolo 3 Sede

1. La sede amministrativa del Dottorato è presso il Dipartimento di Scienze Politiche (di seguito Dipartimento).

Articolo 4 Organi del corso

1. Sono organi del corso:
 - a) il/la Coordinatore/rice;
 - b) il Collegio dei/Ile Docenti;
 - c) la Giunta.

Articolo 5 Coordinatore/rice

1. Al/la Coordinatore/rice si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4 del regolamento di Dottorato di Ateneo.
2. Il/la Coordinatore/rice può avvalersi di uno o più gruppi di lavoro, di propria nomina, formati da componenti del Collegio per il migliore funzionamento delle attività del corso. I gruppi di lavoro hanno funzioni meramente istruttorie.

Articolo 6 Collegio dei/Ile Docenti

1. Al Collegio si applicano, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente Regolamento, le previsioni di cui all'art. 6, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
2. Il Collegio è convocato dal/la Coordinatore/rice ogni qual volta sia reso necessario dalle scadenze amministrative del Dottorato, ogni qual volta lo ritenga utile o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri.
3. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, avviene per posta elettronica con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi o, in caso di urgenza, anche nelle 24 ore antecedenti la seduta. In quest'ultimo caso saranno avvisati telefonicamente i/le componenti rispetto ai quali non è tornata al/la mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
4. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli/Ile aventi titolo, dedotte le assenze giustificate, e si tiene conto dei/Ile docenti in aspettativa obbligatoria, per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione, come da art. 51, c. 3, dello Statuto d'Ateneo.
5. Salvo quando sia diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza assoluta dei/Ile presenti. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati/e presenti.
6. In caso di più di due proposte in contrapposizione, si ritiene approvata quella che ottiene il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di preferenze, prevale il voto del/Ila Coordinatore/rice.
7. Le domande di partecipazione al Collegio dei/Ile docenti saranno acquisite sulla base di una formale richiesta scritta, indirizzata al/la Coordinatore/rice. Saranno prese in considerazione solo le domande di ammissione di docenti i cui SSD siano coerenti con il profilo scientifico del Dottorato. Queste saranno esaminate e approvate dal Collegio sulla base della verifica, per i/le docenti appartenenti ad istituzioni italiane, del possesso dei requisiti minimi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le ammissioni saranno modulate rispettando l'equilibrio fra gli SSD previsti in declaratoria.

Articolo 7 Giunta

1. Il Consiglio può delegare alla Giunta le competenze di cui alla lettera b, comma 2, dell'art. 6 del regolamento di Ateneo.
2. La Giunta è composta da:
 - a) Coordinatore/rice, con funzioni di presidente;
 - b) tre docenti;
 - c) un/a rappresentante dei dottorandi e delle dottorande.
3. Il/La Coordinatore/rice indice le elezioni della Giunta entro 30 giorni dalla sua elezione.
4. Le modalità di elezione della Giunta sono le seguenti:
 - Docenti e i/le dottorandi/e eleggono i propri rappresentanti in Giunta mediante elezione a scrutinio segreto all'interno di ciascuna categoria interessata. Ogni elettore/rice può esprimere una preferenza.
 - Il seggio elettorale è unico ed è costituito presso il Dipartimento.
 - La commissione di seggio è composta da Coordinatore/rice o suo/a delegato/a con funzione di presidente e da due membri del Collegio, uno dei quali con funzione di segretario/a verbalizzante, nominati con provvedimento del Coordinatore/rice.
 - La votazione risulterà valida, per la categoria docenti, se vi avrà partecipato almeno il 30% degli/Ile aventi diritto al voto. Per la categoria dottorandi/e, se vi avrà partecipato almeno il 10% degli/Ile aventi diritto al voto, come previsto all'art. 49, c. 2, dello Statuto.

○ Ai fini della determinazione dei risultati elettorali, sono dichiarati/e eletti/e coloro che ottengono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di rappresentanti assegnato alla rispettiva categoria di appartenenza. Nell'ipotesi di parità di voti, prevale la maggiore anzianità di servizio (ad esclusione del/la rappresentante dei dottorandi/e per cui prevale il/la candidato/a iscritto/a da minor tempo) e, in subordine, la minore anzianità anagrafica.

○ In caso di decadenza o di impedimento permanente di un membro della Giunta, subentra il/la primo/a dei non eletti/e; qualora ciò non sia possibile per mancanza di sostituti/e in graduatoria, il/la Presidente stabilisce la data di svolgimento di nuove elezioni entro 30 giorni dalla vacanza, limitatamente alla categoria interessata e nel caso manchino più di sei mesi alla scadenza del mandato.

5. La Giunta si riunisce su convocazione del Coordinatore/rice. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, avviene per posta elettronica, con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi o, in caso di urgenza, anche nelle 24 ore antecedenti la seduta. In tal caso la convocazione avverrà non solo con posta elettronica ma anche tramite telefono. Alle sedute della Giunta il Coordinatore/rice può invitare, senza diritto di voto e limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno, altri membri del Collegio o esperti/e esterni/e, informati/e sugli argomenti in discussione e che non partecipano alla fase della votazione.

6. La Giunta è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli/le aventi titolo, dedotte le assenze giustificate, e si tiene conto dei/le docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione, come da art. 51, c. 3, dello Statuto d'Ateneo.

7. Le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza assoluta dei membri presenti.

Articolo 8 Supervisore/a

1. Il/La Supervisore/a sovrintende al lavoro di ricerca del dottorando/a, a cui è stato/a assegnato/a dal Collegio dei/le docenti in base alle sue specifiche competenze scientifiche. Segue la stesura della dissertazione di dottorato sino al momento della sua discussione.

2. Il/La Supervisore/a è normalmente individuato/a fra i membri del Collegio dei/le docenti. Laddove non fossero presenti le competenze specifiche ritenute necessarie per lo svolgimento di un particolare progetto di ricerca, al dottorando/a può essere attribuito un/una Supervisore/a esterno/a.

3. Nel caso di un progetto di ricerca per il cui svolgimento si ritengano necessarie competenze diverse e complementari, al/la dottorando/a possono essere attribuiti due Supervisor/e: uno/a all'interno del Collegio e uno/a esterno/a con funzione di co-tutor.

4. Nel caso di dottorati in co-tutela, l'impegno dei due Supervisor/e è regolato all'interno di ogni singolo accordo.

Articolo 9 Prove di ammissione

1. L'accesso al dottorato avviene attraverso la valutazione del curriculum, integrata da un colloquio. Al/la candidato/a è richiesta anche l'elaborazione di una proposta di progetto di ricerca da presentare in sede di iscrizione al concorso. Tale progetto sarà valutato insieme al curriculum e illustrato in sede di prova orale. Alle due fasi sono riservati rispettivamente 60 punti su 100 e 40 punti su 100.

2. La soglia minima per l'ammissione alla prova orale è di 42 punti su 60. L'idoneità viene conseguita con un punteggio minimo di 28 punti su 40 nella prova orale.

3. In sede di colloquio è prevista una prova di conoscenza della lingua inglese.

Articolo 10 Diritti e doveri dei/le dottorandi/e

1. La verifica annua consiste nella consegna di una relazione scritta che attesti lo stato di avanzamento del lavoro di ricerca e le attività didattico-formative svolte durante l'anno da ogni singolo/a dottorando/a. Tale relazione, avallata dal/lla Supervisore/a, deve essere approvata dal Collegio di dottorato, davanti al/la quale viene presentata e discussa.
2. Il passaggio al secondo anno è inoltre subordinato alla frequenza, attestata, di almeno il 60% delle attività didattiche interne e trasversali previste per il primo anno.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento riguardo ai diritti e ai doveri dei/le dottorandi/e, si rimanda alle previsioni di cui all'art. 14 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 11 Esame finale

1. Per l'ammissione all'esame finale è prevista, entro la fine del terzo anno di corso, la consegna da parte del/la dottorando/a di una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, nonché la consegna della dissertazione finale.
2. Il Collegio di dottorato – previa valutazione positiva della tesi presentata dal/la dottorando/a, anche sentito il parere non vincolante dal/la Supervisore/a, – invia copia della dissertazione finale a due valutatori/rici, di alta qualificazione scientifica, contestualmente nominati/e, individuati/e sulla base della specifica competenza sull'argomento trattato, anche appartenenti a istituzioni estere, sulla base del cui giudizio ammette il/la candidato/a alla discussione.
3. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle previsioni di cui all'art. 19 del regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.

Articolo 12 Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono proposte da almeno un quinto dei membri del Collegio e in linea di principio, possono essere poste in discussione decorsi 10 giorni dalla presentazione, salvo motivi di opportunità o urgenza.
2. Le modifiche al presente Regolamento seguono le stesse procedure previste per la sua adozione.

Articolo 13 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e all'ordinamento nazionale in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

[D.R. 2 aprile 2020, rep. n. 571 - Emanazione](#)